



Roma, 07 settembre 2007

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

OGGETTO: IVA. – Aliquota applicabile alle prestazioni di pulizia delle caditoie e di disostruzione dei pozzetti stradali. – N. 127 – sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

QUESITO

L'Azienda Alfa s.p.a. riferisce che nell'ambito dell'attività di gestione dei rifiuti svolta, mediante raccolta, trasporto, recupero e smaltimento degli stessi, in base al contratto di servizio stipulato con il Comune di in data 13 aprile 2005, appalta ad imprese terze alcune delle attività regolate dal predetto contratto e, in particolare, quelle consistenti:

1. nella pulizia delle caditoie;
2. nella rimozione del sedime dal fondo dei pozzetti stradali;
3. nella disostruzione dei sifoni, anche con fresatura, e nel relativo smaltimento dei prodotti residui e nell'adeguamento bocchette;
4. nella pulizia delle griglie e del sistema di raccolta dei sottopassi e dei sovrappassi;
5. nella pulizia dei pozzetti con cestello;
6. nella manutenzione delle etichette.

Ciò premesso, l'Azienda istante chiede chiarimenti in merito all'aliquota applicabile, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, alle anzidette attività rese dalle imprese appaltatrici e, in particolare, chiede di sapere se le stesse siano o meno assoggettabili all'aliquota ridotta del 10 per cento di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

Alfa s.p.a. ritiene che alle prestazioni sopra richiamate, consistenti nella pulizia, disostruzione e smaltimento dei reflui, liquame, sedime e di tutte le tipologie di rifiuti presenti nei pozzetti stradali, non sia applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui al n. 127-*sexiesdecies* della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il n. 127 - *sexiesdecies* della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 assoggetta all'aliquota ridotta del 10 per cento le *“prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione”*.

La locuzione *“nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione”* è stata introdotta con l'articolo 31, comma 30, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante *“misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”*.

Per effetto della suddetta integrazione normativa, il n. 127-*sexiesdecies* della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 assoggetta all'aliquota ridotta del 10 per cento sia le *“prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto”* sia le *“prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione”*.

Il D. Lgs n. 22 del 1997 richiamato dal citato n. 127-*sexiesdecies* della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 è stato abrogato dall'art. 264, comma

1, lett. i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*norme in materia ambientale*”.

In seguito all’anzidetta abrogazione, il richiamo operato dal n. 127-*sexiesdecies* al D. Lgs n. 22 del 1997 deve intendersi riferito al D. Lgs. n. 152 del 2006.

Pertanto, il riferimento alle definizioni di attività di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di cui all’art. 6, comma 1, lettere *d)*, *l)* e *m)* del D. Lgs. n. 22 del 1997 deve intendersi riferito all’art. 183, comma 1, lettere *d)*, *l)* e *m)*.

Il richiamo operato all’art. 7, comma 2 e comma 3, lett. *g)*, del D. Lgs n. 22 del 1997, relativo alle nozioni di rifiuti urbani e speciali, deve intendersi riferito all’art. 184, comma 2 e comma 3, lett. *g)*, del D. Lgs n. 152 del 2006.

Ciò premesso, si evidenzia che il quesito formulato dall’ente istante concerne l’applicabilità del n. 127-*sexiesdecies* della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 alle specifiche prestazioni descritte nell’istanza d’interpello.

In particolare, l’applicabilità del citato n. 127-*sexiesdecies* è subordinata alla riconducibilità, sotto il profilo tecnico, delle attività elencate nelle attività di “*gestione dei rifiuti*” urbani e speciali ovvero nelle attività di “*gestione di impianti di fognatura e depurazione*”.

L’anzidetta problematica richiede, quindi, competenze tecniche di natura extra fiscale dalle quali non può prescindersi ai fini dell’applicazione della norma recata dal predetto n. 127-*sexiesdecies*, Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

Al fine di fornire soluzione al presente quesito sono stati, pertanto, acquisiti dal competente Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare i necessari elementi tecnici.

Con nota prot. n. 15319/QdV/DI/V del 13 giugno 2007 l’anzidetto Ministero ha precisato che le operazioni consistenti nella pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali, nella rimozione del sedime dal fondo di detti pozzetti, nella disostruzione dei sifoni, nella pulizia delle griglie e del sistema di raccolta dei sottopassi e dei sovrappassi, nonché nella manutenzione delle etichette, sono

qualificabili “*come operazioni di gestione di impianti di fognatura e di depurazione*”.

Nell’anzidetta nota è stato, altresì, precisato che le prestazioni consistenti nello “*smaltimento dei prodotti residui e adeguamento bocchette*” sono invece riconducibili fra le operazioni di “*gestione dei rifiuti*” di cui all’art. 183, comma 1, lett. *d*), del D. Lgs n. 152 del 2006.

Dagli elementi tecnici forniti dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, discende che le prestazioni descritte dall’Azienda istante sono qualificabili in parte come attività di “*gestione dei rifiuti*” ed in parte come attività di “*gestione degli impianti di fognatura e depurazione*” e, pertanto, le stesse possono beneficiare dell’aliquota ridotta del 10 per cento ai sensi del citato n. 127 - *sexiesdecies* della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.